

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 maggio 1997, n. 0179/Pres.

Legge regionale 23/1996, articolo 2. Regolamento di attuazione concernente la regolamentazione delle giornate di chiusura delle imprese di produzione e di vendita del pane.

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 23 concernente le deroghe all'obbligo di chiusura nelle giornate di domenica e festive.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Possono beneficiare delle deroghe all'obbligo di chiusura nelle giornate di domenica e festive, le imprese che provvedono al ciclo completo della panificazione autorizzate ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 nonché le imprese che, nelle giornate di domenica e festive, provvedono alla vendita del pane prodotto da altri soggetti, previo completamento della cottura.

Art. 3⁽¹⁾

Autorizzazione all'apertura antimeridiana

1. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa interessata ad ottenere l'autorizzazione all'apertura antimeridiana nelle giornate festive infrasettimanali e, nel caso di più festività consecutive, l'autorizzazione all'apertura antimeridiana nelle giornate di domenica, è tenuto a presentare apposita domanda in carta legale o resa legale al Presidente della Provincia competente per territorio, con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla prima giornata per la quale viene richiesta l'autorizzazione medesima e contenente:

- a) denominazione e sede dell'impresa;
- b) dichiarazione che l'impresa provvede al ciclo completo della panificazione ovvero che provvede alla vendita del pane prodotto da altri soggetti, previo completamento della cottura;

c) indicazione dei giorni festivi e/o domenicali per i quali viene richiesta l'apertura antimeridiana.

2. Analoga autorizzazione può essere disposta dal Presidente della Provincia su richiesta presentata dalle organizzazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro, entro i termini previsti dal comma 1, a favore di tutte le imprese di cui all'articolo 2 ricomprese nella Provincia.

3. Il Presidente della Provincia, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, richiede il parere alle amministrazioni comunali interessate, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e, nel caso previsto al comma 1, alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

4. I pareri di cui al comma 3 debbono essere forniti entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale il Presidente della Provincia può procedere indipendentemente dall'acquisizione degli stessi.

5. L'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Provincia entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relativa domanda.

(1) Articolo sostituito dal DPGR 1 febbraio 1999, n. 020/Pres. (BUR 24.3.1999, n. 12).

Art. 4⁽²⁾

Autorizzazione all'apertura nelle giornate di domenica e festive infrasettimanali per eventi eccezionali o per eccezionale flusso turistico

1. Il Sindaco, nel caso di eventi eccezionali ovvero nel caso di eccezionale flusso turistico di cui all'articolo 1 della D.G.R. n. 2673 del 25 maggio 1990, determinato da occasionali celebrazioni, può inoltrare richiesta al Presidente della Provincia competente per territorio, per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura nelle giornate di domenica e festive infrasettimanali.

2. La domanda di autorizzazione, che deve essere presentata al Presidente della Provincia competente per territorio con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla prima giornata per la quale viene richiesta l'autorizzazione medesima, deve inoltre contenere:

a) le motivazioni specifiche per le quali viene inoltrata la richiesta;

b) l'indicazione delle giornate domenicali e/o festive infrasettimanali oggetto dell'autorizzazione medesima.

3. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1 il Presidente della Provincia richiede il parere delle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro.

4. I pareri di cui al comma 3 debbono essere forniti entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale il Presidente della Provincia può procedere indipendentemente dall'acquisizione degli stessi.

5. L'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Provincia, limitatamente alle imprese di cui all'articolo 2 localizzate nel territorio di competenza comunale indicato dalla richiesta del Sindaco, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta del Sindaco.

6. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che si avvale dell'autorizzazione di cui al comma 5 è tenuto ad inoltrare al Sindaco del proprio Comune, entro e non oltre l'ultimo giorno autorizzato di apertura domenicale e/o festiva infrasettimanale, un programma contenente i giorni compensativi di chiusura feriale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 7.

7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere rilasciata per più di tre volte nel corso dell'anno solare, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 7.

(2) Articolo sostituito dal DPGR 1 febbraio 1999, n. 020/Pres. (BUR 24.3.1999, n. 12).

Art. 5⁽³⁾

Autorizzazione del Sindaco all'apertura nelle giornate di domenica e festive infrasettimanali nelle località ad economia turistica

1. Il Sindaco, nelle località ad economia turistica individuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, della legge regionale 18 dicembre 1989, n. 37, può autorizzare le imprese di cui all'articolo 2, localizzate nel territorio di competenza comunale, all'apertura nelle giornate di domenica e festive infrasettimanali, limitatamente ai periodi di maggior afflusso turistico, come definiti dalla D.G.R. 25 maggio 1990, n. 2673 e successive modificazioni.

2. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 dopo aver acquisito il parere delle organizzazioni

sindacali di categoria dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

3. I pareri di cui al comma 2 debbono essere forniti entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale il Sindaco può procedere indipendentemente dall'acquisizione degli stessi.

4. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che si avvale dell'autorizzazione di cui al presente articolo è tenuto ad inoltrare al Sindaco del proprio Comune, entro e non oltre l'ultimo giorno autorizzato di apertura domenicale e/o festiva infrasettimanale, un programma contenente i giorni compensativi di chiusura feriale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 7.

(3) Articolo sostituito dal DPGR 1 febbraio 1999, n. 020/Pres. (BUR 24.3.1999, n. 12).

Art. 6

Autorizzazione del Presidente della Provincia di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 23/1996

1. I titolari delle imprese di cui all'articolo 2, ubicate al di fuori delle località ad economia turistica, che siano titolari di rivendite di pane localizzate nelle predette località possono richiedere al Presidente della Provincia l'autorizzazione all'attività dell'impresa nelle giornate di domenica e festive infrasettimanali, limitatamente ai periodi di maggior afflusso turistico, come definiti dalla D.G.R. 25 maggio 1990, n. 2673 e successive modificazioni.

2. L'autorizzazione riguarda esclusivamente la produzione da destinare alla rivendita localizzata in località turistica.

3. Il titolare o il legale rappresentante delle imprese di cui al comma 1 è tenuto a presentare apposita domanda in carta legale o resa legale contenente:

a) denominazione e sede del panificio e della rivendita di pane;

b) dichiarazione che l'impresa provvede al ciclo completo della panificazione ovvero che provvede alla vendita del pane prodotto da altri soggetti, previo completamento della cottura;

c) indicazione dei giorni festivi e/o domenicali per i quali viene richiesta l'autorizzazione;

d) un programma indicante i giorni compensativi di chiusura feriale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 7.

4. La domanda di autorizzazione dev'essere presentata al Presidente della Provincia nel cui territorio ha sede il panificio, non oltre i sessanta giorni precedenti la prima giornata per la quale viene richiesta l'autorizzazione.

5. Entro i dieci giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, il Presidente della Provincia richiede il parere dell'Amministrazione comunale nella cui circoscrizione ha sede il panificio nonché delle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro.

6. I pareri di cui al comma 4 debbono essere forniti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che siano stati comunicati i predetti pareri, è facoltà del Presidente della Provincia procedere indipendentemente dall'acquisizione degli stessi.

7. L'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Provincia entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.

Art. 7⁽⁴⁾

Validità e durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione rilasciata dal Presidente della Provincia ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 e ai sensi dell'articolo 6 è valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. L'autorizzazione rilasciata dal Presidente della Provincia ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 è valida per tutte le imprese di cui all'articolo 2 operanti nel territorio provinciale, indicato nell'autorizzazione medesima.

3. L'autorizzazione rilasciata dal Presidente della Provincia ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 e l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 5 è valida per tutte le imprese di cui all'articolo 2 operanti nel territorio comunale, indicato nell'autorizzazione medesima.

4. I programmi previsti dal comma 6 dell'articolo 4, dal comma 4 dell'articolo 5 e dal comma 3 dell'articolo 6 debbono indicare per ciascuna giornata di attività

domenicale e/o festiva infrasettimanale, le corrispondenti giornate di chiusura feriale compensativa anche anticipata, purchè effettuate nel corso dello stesso anno solare.

5. Le chiusure compensative devono aver durata non inferiore a tre giornate consecutive.

6. È data facoltà alle imprese di modificare il programma di chiusura feriale compensativa, nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente, previa comunicazione al Presidente della Provincia o al Sindaco, a seconda dei casi. Tale modifica si intende tacitamente accolta se entro 10 giorni le predette autorità non si esprimono in merito.

7. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento non possono superare complessivamente 24 giornate nel corso dell'anno solare.

8. Ciascuna impresa di cui all'articolo 2 dovrà esporre l'autorizzazione rilasciata dal Presidente della Provincia o dal Sindaco ai sensi del presente regolamento.

(4) Articolo sostituito dal DPGR 1 febbraio 1999, n. 020/Pres. (BUR 24.3.1999, n. 12).